



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
*Provincia di AVELLINO*  
**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827)  
43081

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 22 Del 29-12-2022

**Oggetto: Revisione ordinaria partecipazioni societarie possedute dal Comune di Morra de Sanctis alla data del 31.12.2021 ex art. 20 del Testo Unico delle Societa' Partecipate - Approvazione**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Di Sabato Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>Covino Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Di Pietro Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Di Santo Maria Concetta</b>	<b>P</b>
<b>Ciccione Franco</b>	<b>P</b>	<b>Di Pietro Gerardo</b>	<b>P</b>
<b>Caputo Lucia</b>	<b>P</b>	<b>Caputo Fiorella</b>	<b>P</b>
<b>Covino Giuseppe Dino</b>	<b>P</b>	<b>Indelli Enrico</b>	<b>P</b>
<b>Di Pietro Rosario Marino</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. Di Sabato Vincenzo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Carmine Robert La Mura .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

## **Relazione il Sindaco**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri come sopra riportati

con voti

- ✓ **favorevoli 7;**
- ✓ **astenuiti 4** (Indelli Enrico, Ciccone Franco, Di Pietro Rosario Marino e Caputo Fiorella);

su n. 11 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti ad relationem citati.

=====

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere in merito

con voti

- ✓ **favorevoli 7;**
- ✓ **astenuiti 4** (Indelli Enrico, Ciccone Franco, Di Pietro Rosario Marino e Caputo Fiorella);

su n. 11 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

**DI RENDERE** l'allegata proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**  
83040 Piazza Francesco De Sanctis - [www.comune.morradesanctis.av.it](http://www.comune.morradesanctis.av.it)

**Proposta n. 20**

**Oggetto: Revisione ordinaria partecipazioni societarie possedute dal Comune di Morra de Sanctis alla data del 31.12.2021 ex art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate - Approvazione**

**Il Responsabile del Servizio**

**espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di seguito indicato con "Decreto correttivo";

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**DATO ATTO** che In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

**DATO ATTO** altresì che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it/>;

**PRESO ATTO** che una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione: a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 29-12-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la*

*gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato Piano alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, occorre procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**RITENUTO** per le motivazioni analiticamente espresse nel Piano/Relazione Tecnica predisposta dai competenti servizi ed uffici comunali ed allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTE** le *"Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti relative a alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016"*;

**DATO ATTO CHE** la presente proposta di deliberazione viene inviata all'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 per l'espressione del parere di rispettiva competenza;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO**

**RAVVISATA** l'urgenza a procedere.

**ACCERTATA** la competenza del sottoscritto alla espressione del parere ex art 49 del D. Lgs 267/2000 sul presente atto giusto decreto sindacale n. 3/2018.

**RESO** il relativo parere di regolarità tecnica favorevole ed il parere di regolarità finanziaria e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D. Lgs 267/2000.

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di C.C. n 12 del 05/08/2022 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024";
- la deliberazione di C.C. n 13 del 05/08/2022 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024 e relativi allegati";

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. **DI APPROVARE** la relazione tecnica **2021** di revisione periodica delle partecipazioni comunali, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI INDIVIDUARE** le seguenti partecipazioni dirette comunali ex Art.20 d. Lgs. 19/8/2016, l n. 175 da mantenere:
  - **ASMENET S.c.a.r.l., con quota del 0,0299%;**
4. **DI INDIVIDUARE** le seguenti partecipazioni in aziende e consorzi dirette da mantenere:
  - **ATO – Calore Irpino, con la quota del 0,19%;**
  - **CONSORZIO ASMEZ, con la quota del 0,06%;**
  - **CONSORZIO ASI, con quota del 2,13%**
  - **CILSI con una quota di partecipazione di euro 189,64**
  - **Irpinia net scarl in liquidazione con quota 1,9%**
5. **DI DARE ATTO CHE** la presente proposta di deliberazione viene inviata all’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 per l’espressione del parere di rispettiva competenza;
6. **DI DARE ATTO** che la deliberazione ad adottarsi, munita dell’apposito parere di revisione contabile, sarà trasmessa a tutte le società ed i consorzi in cui il comune partecipa;
7. **DI DISPORRE** per il tramite del Responsabile la pubblicazione della deliberazione ad adottarsi sul portale tesoro e la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
8. **DI INVIARE** copia della deliberazione ad adottarsi alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, così come previsto dalla deliberazione n. 19/2017.
9. **DI CONFERIRE** alla deliberazione ad adottarsi immediata esecutività ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134/4° comma del D. Lgs 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-12-2022

Il Responsabile del servizio  
F.to **CESTA Francesco**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
*Dott. Vincenzo Di Sabato*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Carmine Robert La Mura*

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),  
Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2023.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Carmine Robert La Mura*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-2023.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Massimo Gala*